

23/03/2016


Il Tribunale di Roma si pronuncia sugli obblighi informativi della banca depositaria in caso di offerte di scambio

di zitiello.associati*

Con una recente sentenza pubblicata il 21 dicembre 2015 il **Tribunale di Roma** ha deciso una controversia promossa da clienti che avevano acquistato obbligazioni **Bank of Ireland** e che lamentavano, tra l'altro, di non essere stati informati, dalla banca presso la quale i titoli erano giacenti in regime di deposito amministrato, delle offerte pubbliche di scambio promosse dall'emittente successivamente agli acquisti.



A fondamento della propria azione risarcitoria gli attori hanno invocato la nota comunicazione Consob DIN/DCG /DSR/11085708 del 20 ottobre 2011, con la quale si è stabilito che *“informare il portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l'investimento interessato, rientri fra i doveri dell'intermediario di protezione dell'interesse del cliente e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico”*, e ciò anche quando si tratti di offerte non destinate agli investitori italiani.



Non ci sono passi oscuri, quando le informazioni sono chiare.

Quando ci si trova di fronte a un contratto o a un modulo, a una bolletta o al 740, decifrare certe clausole è complicato come risolvere un enigma. In questi casi, è interesse di tutti non correre rischi: quello che serve è un'informazione migliore. Con spiegazioni più chiare e comprensibili in tema di condizioni, termini e scadenze, si possono eliminare le incertezze e i passi oscuri.

Un'informazione precisa, completa e tempestiva fa risparmiare tempo e risorse, protegge dallo stress, insomma fa vivere meglio.

Un'informazione migliore non è un favore o una concessione. È un tuo diritto.

L'informazione migliora la vita.
Chiedi un'informazione migliore.



Il Tribunale di Roma ha respinto le domande attoree rilevando che la scelta della banca convenuta di non informare la clientela delle offerte pubbliche di scambio lanciate dall'emittente nel 2010 *"non è censurabile a causa di un non chiaro orientamento della Consob, che solo nel 2011, dopo circa un anno dalle OPS della Bank of Ireland, si è espressa chiaramente nel senso di considerare come dovere dell'intermediario, e non come ipotesi di offerta al pubblico, quello di informare il cliente sull'esistenza di un'operazione di scambio, pur in assenza della pubblicazione di un prospetto/documento d'offerta e anche nel caso non fosse rivolta agli investitori italiani"*.

Il giudice romano ha giustamente considerato che la Consob, proprio con riferimento alle offerte pubbliche da cui gli offerenti (esteri) avevano escluso gli investitori italiani, aveva più volte affermato il principio che la **mancata predisposizione della documentazione di offerta** in conformità a quanto prescritto dagli art. 101-bis e ss. del TUF comportava che l'offerente non potesse svolgere alcuna attività promozionale e/o di carattere informativo in Italia (cfr. per tutte comunicazione n. 9034174 del 16 aprile 2009). Alla luce dell'esplicito riferimento alle attività "di carattere informativo", anche il **semplice avviso fornito dagli intermediari depositari** alla propria clientela circa il lancio dell'operazione da parte dell'emittente poteva essere qualificato in termini di offerta. Era dunque proprio in considerazione degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza che si riteneva che gli intermediari, e quindi in definitiva i depositari dei titoli interessati, non dovessero informare i propri clienti in relazione alle eventuali offerte pubbliche non autorizzate in Italia, poiché in tal caso avrebbero potuto essere qualificati come "offerenti" con conseguente rischio di sanzioni. Il Tribunale di Roma ha quindi riconosciuto il **carattere sostanzialmente innovativo della comunicazione Consob del 20 ottobre 2011**, dichiarando pertanto la non censurabilità della condotta dell'intermediario proprio perché conforme alle precedenti indicazioni della stessa Consob e posta in essere prima dell'enunciazione di tale nuovo orientamento da parte dell'Autorità di Vigilanza.

**testo scritto da Avv. Benedetta Musco Carbonaro – Partner Zitiello e Associati*